

COMUNE di SANNAZZARO DE' BURGONDI

PROVINCIA DI COMO

Revisore Unico

Verbale n.10 del 20.10.23

Oggetto: Parere sull'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente per il triennio 2023-2025 e la preintesa dell'accordo economico per l'anno 2023.

In data odierna si provvedere alla stesura del parere enunciato nell'oggetto dopo avere reperito via mail la necessaria documentazione dall'ufficio finanziario dell'Ente, e più precisamente:

- Relazione tecnico economica;
- Relazione illustrativa;
- Ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo;
- Preintesa dell'accordo economico per l'anno 2023.

PREMESSO CHE:

- L'art. 40, comma 3bis del D. Lgs. 165/2001 disciplina che *“le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati”*;
- L'art. 40, comma 3 quinquies del citato decreto evidenzia che *“Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”*;
- L'art. 40, comma 3 sexies del citato decreto evidenzia che. *“A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1”*;

VISTO

- l'art. 40-bis comma 1 del D. Lgs 165/2001 che demanda all'organo di revisione dell'ente locale *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori”*;

PRESO ATTO

- che sono stati rispettati gli adempimenti e l'iter procedurale della contrattazione decentrata integrativa;
- come meglio precisato nella circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, l'organo di controllo deve effettuare una certificazione positiva su tutti gli aspetti normativi della contrattazione decentrata integrativa;

CONSIDERATO

- che le suddette relazioni tecnico economica e finanziaria sono state redatte secondo gli schemi della circolare n. 25/2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato;
- che dette relazioni illustrano nel dettaglio le norme in base alle quali è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del 19.10.2023 ed è in coerenza con quest'ultima;
- dall'esame dell'ipotesi di contratto non sembrano emergere difformità rispetto alle previsioni normative vigenti e le previsioni appaiono compatibili con esse;
- nell'intesa vengono evidenziati in particolare, con specifico riferimento alle previsioni generali del CCNL e della legge:
 - le modalità dell'avvenuta costituzione del fondo ed il suo ammontare per l'anno 2023;
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa;
 - le risorse indisponibili per la contrattazione;
 - gli aspetti normativi relativi alle progressioni economiche e che, in particolare viene rispettato l'obbligo di cui all'art. 68 del CCNL di finanziamento delle stesse mediante risorse stabili;
 - gli aspetti normativi relativi alla performance, compresi i criteri per l'attribuzione dei premi correlati.

Tanto premesso

per quanto di propria competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** all'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale e all'accordo economico per l'anno 2023 sottoscritti il 19 c.m..

Cassano Magnago (VA), 20 ottobre 2023.

Dott.Michele Puricelli